

**Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie.**

**Quesito Comando**

La regola tecnica in oggetto, emanata con il D. M. 18 settembre 2002, prevede al punto 3.6 *"che tutti gli ascensori ed i montacarichi devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3. 1"*.

La norma quindi sembra stabilire con precisione i requisiti di compartimentazione dei suddetti vani senza contemplare soluzioni alternative, che invece sono previste da altre regole tecniche. In particolare il riferimento è alla normativa di prevenzione incendi sulle strutture alberghiere e simili, la quale considera rispettato il concetto di compartimentazione dei vani corsa se *"gli ascensori o i montacarichi sono installati all'interno di un vano scala di tipo almeno protetto"* (comma 2 del punto 6.7).

Alla luce di quanto sopra, al fine di consentire allo scrivente Comando di potersi esprimere nei casi di specie conformemente al disposto normativo, si chiede di conoscere:

1. se anche per le strutture sanitarie rimane valido il concetto riportato dalla normativa sugli alberghi circa la possibilità che i vani per gli ascensori e i montacarichi abbiano in comune con le scale le richieste compartimentazioni e/o filtri a prova di fumo;
2. o se invece la soluzione di cui sopra non è da ritenersi accettabile in quanto il legislatore, anche in considerazione del fatto che nei vani corsa può essere ammessa l'installazione del macchinario, abbia voluto considerare gli ascensori e i montacarichi essi stessi elementi di rischio, suscettibili di attivare un incendio e quindi da compartimentare singolarmente.

**Parere Ispettorato**

Si trasmette, in allegato, il quesito indicato in oggetto.

Al riguardo questo Ispettorato evidenzia che il D.M. 18/09/2002 non prevede eccezioni alla realizzazione di vani corsa di ascensori e montacarichi di tipo protetto richiesta al punto 3.6 del citato disposto normativo.

**Risposta Ministero**

Con riferimento al quesito posto, si concorda con il parere espresso da codesto Ispettorato nella nota che si riscontra.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Il D.M. 18/09/2002 non prevede eccezioni alla realizzazione di vani corsa di ascensori e montacarichi di tipo protetto richiesta al punto 3.6 del citato disposto normativo. In particolare per le strutture sanitarie non è consentito quanto riportato dalla normativa sugli alberghi circa la possibilità che i vani per gli ascensori e i montacarichi abbiano in comune con le scale le compartimentazioni e/o filtri a prova di fumo.